

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO - PRESIDENTI - REL.

DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO - GIUDICE

DOTT. MANUELA ELBURGO - GIUDICE

Nel proc. n. 2348.14 R. Reclami

promosso con ricorso depositato in data 6.3.14 da:

(Omissis)

RICORRENTI

(Omissis)

nei confronti di:

(Omissis)

RESISTENTE

(Omissis)

RESISTENTE

OGGETTO: RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C., ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

il Tribunale,

visto il reclamo depositato in data 6.3.14 da (Omissis) quest'ultima peraltro priva di legittimazione attiva - avverso l'ordinanza emessa in data 18.2.14 dal G.E., (Omissis)

giudice nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare (Omissis) promosso da (Omissis) ora (Omissis) nei confronti di (Omissis) ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ex art. 624 c.p.c., formulata nel ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposto dagli odierni reclamanti; vista la memoria difensiva depositata (Omissis) creditore intervenuto nella predetta esecuzione, in data 6.3.14 nella quale ha chiesto il rigetto del reclamo;

vista la memoria difensiva depositata (Omissis) nella qualità di cui in epigrafe, in data 7.5.14 nella quale ha concluso per il rigetto del reclamo;

ritenuto che il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto;

rilevato che secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione richiamato anche nell'ordinanza impugnata ai fini dell'applicazione dell'art. 644 e dell'art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promossi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass. n. 5324/2003)" (cfr. in tal senso in motivazione Cass. n. 350/13);

considerato che nel caso di specie il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 27.4.1999 notaio (Omissis) posto a base, quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. dell'esecuzione immobiliare intrapresa da (Omissis) con il pignoramento notificato nel settembre 2007 e trascritto il 18.10.07 nei confronti di (Omissis) prevede all'art. 11 del Capitolato delle condizioni generali, facente parte integrante e sostanziale del contratto e allo stesso allegato sub "A", rubricato "Interessi di mora" che i predetti interessi da corrispondere per ogni somma dovuta in dipendenza del mutuo e non interamente pagata in scadenza a decorrere dal giorno di scadenza stesso, "saranno calcolati al saggio annuale di quattro punti superiori a quello nominale annuo di tempo applicato al mutuo";

considerato che l'art. 1 del contratto di mutuo, rubricato "condizioni del mutuo" prevede, per quanto qui interessa, alle lettere c) e d) l'applicazione sulla somma data a mutuo pari a lire 200.000.000 (Euro 103.291.38), da restituire in 15 anni tramite 180 rate mensili posticipate di ammortamento, di un tasso di interesse iniziale pari al 4,920% nominale annuo valido per due anni e successivamente un tasso variabile da determinarsi secondo le modalità e i parametri indicati nell'articolo 3 dell'allegato Capitolato, maggiorato dello 0,040 punti mensili; rilevato che è pacifico tra le parti in causa che il tasso degli interessi moratori, così come inizialmente pattuito, pari all'8,92% (tasso interessi corrispettivi 4,920 + 4 punti), era superiore al tasso soglia all'epoca fissato nel 7,635%;

considerato che parte ricorrente anche nel ricorso ex art. 615, comma 2. c.p.c. ha sempre e solo fatto riferimento al tasso pattuito per gli interessi moratori dell'8.92, si che il riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata alla pretesa sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e di quello degli interessi moratori è frutto di un evidente equivoco;

ritenuto pertanto che alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, che questo collegio non ha motivo di disattendere non trattandosi affatto come sopra rilevato di "sentenza isolata", la clausola del contratto di mutuo in esame, concernente la pattuizione del tasso degli interessi moratori deve ritenersi nulla ex art. 1815, 2 comma, ex, con la conseguenza che nessun interesse è dovuto;

ritenuta invero l'infondatezza della tesi sostenuta (Omissis) in memoria difensiva, secondo cui la nullità dovrebbe colpire solo la clausola relativa agli interessi moratori e non invece quella relativa agli interessi corrispettivi che pertanto sarebbero comunque dovuti dato che pacificamente il tasso

per gli stessi pattuito del 4.92% non era usurario;

rilevato invero che da un lato la formula della legge "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni, e dall'altro che il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale va aggiunta una determinata maggiorazione, ove usurario non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi "componenti" e quindi anche il tasso corrispettivo; rilevato pertanto che i reclamanti sono tenuti a restituire solo la somma capitale mutuata; considerato che è pacifico in causa che alla data della risoluzione del contratto e della decadenza dal beneficio del termine intimata dalla (Omissis) con raccomandata del 15.2.07 i reclamati avevano versato complessivamente la somma di Lire 68.251,68 e che, pertanto, rispetto alla somma capitale mutuale pari ad Euro 103.291,38, residuava ancora un debito di Euro 35.039,40:

considerato che sulla base della perizia di parte allegata al reclamo sub doc. 3, perizia che non è stata minimamente contestata da parti resistenti in relazione ai conteggi nella stessa contenuti, nessun inadempimento della parte mutuataria ai sensi dell'art. 12, lettere 1) ed m), del capitolato allegato al mutuo, poteva dirsi esistente alla data del 15.2.2007 dal momento che tale evento può ritenersi realizzato solo nell'anno 2010, con conseguente illegittimità della risoluzione di diritto fatta valere dalla Banca procedente e della conseguente procedura esecutiva iniziata nel settembre 2007;

ritenuto pertanto che la (Omissis)

all'atto del pignoramento non poteva azionare il contratto di mutuo quale valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., attesa l'inesistenza a tale data di un inadempimento da parte dei reclamanti e quindi di un credito certo, liquido ed esigibile da azionare esecutivamente;

ritenuto che l'inesistenza originaria di un valido titolo esecutivo travolge necessariamente la validità del conseguente pignoramento ed impedisce quindi che l'esecuzione prosegua anche da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo;

ritenuto che tale principio è confermato dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 61/14 richiamata da parte resistente ove correttamente intesa ed integralmente riportata, avendo parte resistente citato un principio non pertinente al caso di specie;

considerato invero che tale sentenza ha altresì affermato: "nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia occorre distinguere:...b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolari, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità";

rilevato che nel caso di specie, per quanto sopra rilevato, siamo in presenza di un difetto originario e non certo sopravvenuto del titolo posto a base dell'azione esecutiva dal creditore procedente; ritenuto pertanto che il reclamo deve essere accolto, con conseguente revoca dell'ordinanza

impugnata, ed accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 487/07; ritenuto che le spese processuali, liquidate in base ai parametri del D.M. n. 55/14, vanno poste a carico dei resistenti per il principio della soccombenza

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e conseguentemente revoca l'ordinanza emessa dal G.E. Dott.ssa (Omissis) in data 18.2.14;

sospende l'esecuzione immobiliare iscritta al (Omissis)

condanna (Omissis) nella qualità di cui in epigrafe (Omissis) in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.500.00, oltre accessori di legge, attribuito ai procuratore dei ricorrenti il diritto di distrazione.

Si comunichi

Così deciso in Padova, l'8 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2014.

